

**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI  
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE  
CAMPANIA E SUL SITO INTERNET DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI – COMMISSIONE RIPAM – FORMEZ P.A. DEL SEGUENTE**

**AVVISO**

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 30 OTTOBRE 2020, N. 788 RESA DAL  
TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V, NEL GIUDIZIO R.G. N. 1794/2020.

Il sottoscritto avv. Brunella Merola (C.F. MRLBNL75L59H703Y) –  
[avvbrunellamerola@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvbrunellamerola@pec.ordineforense.salerno.it) - fax: 089 793190) difensore del sig.  
**Roberto Falcone** nato a Scafati (SA) il 4.12.1989, residente in Angri (SA) alla via  
Masuccio Salernitano n° 21, FLCRRT89T04H703Z, in virtù dell'autorizzazione di cui  
all'ordinanza del 29 ottobre 2020, n. 788, pubblicata il 30.10.2020, resa dal Tar Campania –  
Napoli, sez. V, nel giudizio recante R.G. n. 1794/2020,

**AVVISA CHE**

- **Autorità giudiziaria adita**: l'Autorità adita è il TAR Campania – Napoli, sez. V;
- **Estremi del ricorso**: il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 1794/2020;
- **Ricorrente**: il ricorrente è il sig. **Roberto Falcone** nato a Scafati (SA) il 4.12.1989, residente in Angri (SA) alla via Masuccio Salernitano n° 21;
- **Amministrazioni intimare**: il ricorso è stato proposto contro le seguenti amministrazioni:  
la Regione Campania, in pers. del Presidente p.t. della Giunta Regionale, leg. rappr. p.t.; la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica  
Amministrazione, in pers. leg. rappr. p.t.; la Commissione interministeriale per l'attuazione  
del progetto Ripam, in pers. leg. rappr. p.t.; Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e  
Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in pers. leg. rappr. p.t.;
- inoltre, è stato proposto anche contro il sig. Stefano Alfieri Bianco, nato ad Avellino il  
3.07.1989 (pec: stefanoalfieri.bianco@ingpec.eu) e Fabio Scermino, nato a Salerno il  
19.06.1985 (pec: fabio.scermino@ordingsa.it)
- **Estremi dei provvedimenti impugnati**: Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:  
a) l'atto avente a oggetto: “Esito prova scritta – TCD”, concernente gli esiti della prova  
scritta sostenuta dal ricorrente per il profilo funzionario tecnico/funzionario specialista  
tecnico (codice TCD/CAM), per la categoria D, con allegati, nella parte in cui ha attribuito  
al ricorrente un punteggio pari a 20.90, pubblicato l'11.02.2020, relativo al corso-concorso  
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a  
tempo indeterminato, di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il  
Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della Regione

Campania, indetto dalla Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM (in G.U. n. 54 del 9.07.2019); b) i questionari somministrati a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti di cui ai nn. 34, 37, 38; c) la griglia delle risposte esatte predisposte dalla amministrazione, in parte qua; d) ove esistente, il verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta, e degli atti e dei verbali di approvazione della graduatoria (non conosciuti); e) ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione del ricorrente.

- **Motivi di gravame del ricorso:** 1.) – Primo motivo: 1.) – Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per vizio della motivazione, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per illogicità, per erronea valutazione, per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., per violazione del principio della par condicio. Tutti i provvedimenti impugnati sono illegittimi per vistose ed evidenti ragioni. Il ricorrente ha totalizzato 20,9 punti, avendo risposto correttamente a n. 46 domande e in modo errato a n. 14 quesiti. In realtà, tre dei quesiti sottoposti al candidato sono erronei. Il quesito indicato con il n. 37. Il caso più eclatante è quello di cui al quesito n. 37. Il quesito n. 37 recitava: “Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle della azioni sismiche, nell'ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte? A. Alle verifiche allo stato limite di fatica; B. Alle verifiche allo stato limite ultimo; C. Agli stati limite di esercizio”. Il ricorrente ha dato come risposta esatta quella contrassegnata con la lett. C). Invece, secondo la griglia di risposte esatte predisposte dalla amministrazione, la risposta corretta sarebbe la A). In realtà – secondo il prof. Valentino Paolo Berardi, Professore aggregato di Scienza delle Costruzioni nell'Università degli Studi di Salerno e titolare dell'insegnamento di Teoria della Strutture e del modulo di Scienza delle Costruzioni dell'insegnamento di Meccanica Razionale e Scienza delle Costruzioni, perito di parte – il quesito è stato formulato in maniera fuorviante e ambigua, atteso che tutte le risposte previste alle lett. A, B e C sono esatte. “Nello specifico, giova chiamare in causa, preliminarmente, il par. 5.1.4. delle Norme Tecniche per le Costruzioni ex D.M. Infra 17.01.2018, che prescrivono nella specie, le verifiche di sicurezza da eseguire per i ponti, come appresso riportato: “5.1.4. Verifiche di sicurezza. Le verifiche di sicurezza sulle varie parti dell'opera devono essere effettuate sulla base dei criteri definiti dalle presenti norme tecniche. In particolare devono essere effettuate le verifiche allo stato limite ultimo, ivi compresa la verifica allo stato limite di fatica, ed agli stati limite di esercizio riguardanti gli stati di fessurazione e di deformazione. Le combinazioni di carico da considerare ai fini delle verifiche devono essere stabilite in modo da garantire la sicurezza secondo quanto definito nei criteri generali enunciati al Capitolo 2 delle presenti norme tecniche”. La norma in parola impone, pertanto, in fase progettuale, l'esperimento di distinte verifiche, vale a dire, quelle allo stato limite ultimo, ivi compresa la verifica allo stato limite di fatica e agli stati limite di esercizio. In simile contesto, è lapalissiano riconoscere come le tre risposte

siano tutte corrette, atteso che: - le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento richiamate nel quesito n. 37 sono rivolte ex par. 5.1.4.3. del predetto decreto alle verifiche allo stato limite di fatica, avallando, dunque, la correttezza della risposta A; - le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento richiamate nel quesito 37, essendo ricomprese tra quelle allo stato limite di fatica, sono rivolte, altresì, ex par. 5.1.4. del decreto de quo alle verifiche allo stato limite ultimo, fornendo, pertanto, un inequivocabile fondamento alla correttezza della risposta B; - le verifiche allo stato limite di fessurazione richiamate nel quesito 37 sono rivolte ex par. 5.1.4. del ridetto decreto alle verifiche agli stati limite di esercizio, trovando conseguentemente, fondamento la correttezza della risposta C". Atteso che le tre opzioni formulate nel quesito sono tutte corrette, ne deriva che qualsiasi risposta il candidato avesse dato sarebbe stata esatta. In concreto, allora, atteso che le tre risposte sono tutte corrette, il ricorrente, che ha risposto segnando la lett. C), ha dato una risposta corretta [contrariamente a quanto sostenuto dalla amministrazione, che ha ritenuto corretta (solo) la risposta di cui alla lett. A)]. E quindi, al ricorrente deve essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 0,65 punti (vale a dire, deve essergli "restituito" un punteggio di 0,15, oggi sottrattogli ingiustamente per la risposta ritenuta errata, e in più deve essergli attribuito un punteggio di 0,50 per aver dato comunque una risposta esatta). In definitiva, al punteggio di 20,9 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,65, per un totale di 21,55. Il punteggio di 21,55 è superiore al punteggio di 21,00 ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta. Il quesito indicato con il n. 34. Il quesito n. 34 era così formulato: "Ai sensi dell'art. 90 del d. lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione? A. Sì, ma occorre il consenso del medico competente. B. No. Salvo quanto disposto nell'allegato VII. C. Sì, in qualsiasi momento". Il ricorrente ha risposto la lett. B). Invece, la risposta ritenuta corretta corrisponde, secondo la griglia di risposte esatte predisposte dalla amministrazione, a quella di cui alla lett. C). In realtà – secondo il prof. Valentino Paolo Berardi, perito di parte – la risposta di cui alla lett. C) risulta incompleta e ambigua, invocando per l'appunto, l'art. 90 citato nel quesito, che statuisce espressamente al comma 8: "Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4". "Va de plano – secondo il consulente – che la facoltà di sostituzione del committente o il responsabile dei lavori al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) sia subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 98 – requisiti che non sono affatto citati nel corpo del testo della summenzionata risposta C". E quindi, la risposta di cui alla lett. C) assume, in palese violazione e contraddizione del disposto normativo in parola, che il committente o il responsabile dei lavori al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione possano sempre assumere il ruolo di CSP, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'art. 98 che corrispondono a: - possesso di laurea magistrale o specialistica, o diploma di laurea, conseguita in una delle classi indicate al comma 1 e attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; - in alternativa, diploma di geometra o perito industriale o perito

agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni; - possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche di cui al comma 2. Pertanto, laddove il candidato avesse scelto la risposta di cui alla lett. C) sarebbe incorso nell'errore e nell'assurdo di ritenere che qualsiasi soggetto, pur sprovvisto di qualsivoglia competenza tecnica in tema di edilizia e sicurezza nei cantieri mobili, potesse assolvere alle funzioni di CSE. Ne deriva l'erroneità della risposta ritenuta, invece, corretta dalla amministrazione. Ne deriva, altresì, che nessuna delle opzioni di risposta predisposte dalla amministrazione è corretta. Da tale ragionamento consegue che al ricorrente non deve essere sottratto il punteggio di 0,15 per la risposta asseritamente errata [lett. B)] data al quesito, visto che nessuna delle risposte predisposte dalla amministrazione è esatta. Tali considerazioni consentono di incidere (ribaltandolo) sul risultato delle prove scritte sostenute dal ricorrente. Infatti, all'ing. Falcone deve essere "restituito" un punteggio pari a 0,15, oggi sottrattogli per la risposta ritenuta errata. Inoltre, al ricorrente deve essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 0,50 punti (vale a dire, deve essergli attribuito un punteggio di 0,50 per la risposta data, poiché nessuna delle risposte predisposte dalla amministrazione era corretta, quindi qualsiasi risposta venisse data deve considerarsi corretta. L'errore in cui è incorsa l'amministrazione non può, infatti, andare a discapito del ricorrente). In totale, per il quesito n. 34 deve essere riconosciuto al ricorrente un punteggio aggiuntivo di 0,65 (0,15 + 0,50). In definitiva, al punteggio di 20,9 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,65, per un totale di 21,55 punti. Anche il punteggio di 21,55 è superiore al punteggio di 21,00 punti ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta. Il quesito indicato con il n. 38. Il quesito n. 38 così recitava: : "Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle  $X_{smax}$ , si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato? A. Verifica per vita illimitata. B. Verifica allo stato limite di fessurazione. C. Verifica allo stato limite di deformazione". Il ricorrente ha risposto segnando la lett. B). Invece, la risposta ritenuta esatta, secondo l'amministrazione, corrisponde a quella di cui alla lett. A). In realtà, il quesito sopra riportato "risulta mal posto e incompleto nella sua formulazione", come si evince dalla perizia tecnica giurata del prof. Berardi. "E infatti, il par. 5.1.4.3. di cui al D.M. 17 gennaio 2018 impone testualmente: 5.1.4.3 Verifiche allo stato limite di fatica. Per strutture, elementi strutturali e dettagli sensibili a fenomeni di fatica devono essere eseguite opportune verifiche. Le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento. In assenza di studi specifici, volti alla determinazione dell'effettivo spettro di carico che interessa il ponte, si può far riferimento ai modelli descritti nel seguito. Verifiche per vita illimitata. Le verifiche a fatica per vita illimitata possono essere condotte, per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante, controllando che la massima differenza di tensione  $H_{max}=(H_{max}-H_{min})$  indotta nel dettaglio stesso dallo

spettro di carico significativo risulti minore del limite di fatica del dettaglio stesso. Ai fini del calcolo del  $H_{max}$  si possono impiegare, in alternativa, i modelli di carico di fatica 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano la tensione massima e minima, rispettivamente, nel dettaglio considerato". Pertanto, "(...) le verifiche a fatica per vita illimitata mediante l'uso di modelli di carico di fatica 1 e 2 possono essere condotte esclusivamente per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante". Secondo quanto chiarito dal tecnico incaricato, prof. ing. Berardi, il par. 5.1.4 della Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici evidenzia: "Per le verifiche a fatica di dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante debbono essere effettuate verifiche differenziate a seconda che si conducano verifiche a vita illimitata o verifiche a danneggiamento. Per dettagli caratterizzati da curva S-N. prive di limite di fatica ad ampiezza costante, possono essere condotte solo verifiche a danneggiamento". Infine, il tecnico evidenzia che "lo stesso quesito risulta mancante del dettaglio grafico riportante i modelli di carico 1 e 2. A tal proposito, giova richiamare quanto riportato nelle Direttive n. 3 del 24 aprile 2018 per i concorsi pubblici, che precisa quanto segue: <<Le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato>>. Detta direttiva non può ritenersi assolutamente soddisfatta nel caso di specie, in considerazione della mancata somministrazione dei modelli grafici, che ha impedito ai candidati di poter rispondere in maniera corretta mediante un ragionamento deduttivo, piuttosto che attraverso una preparazione mnemonica". Per tali considerazioni, dunque, anche detto quesito deve ritenersi viziato e illegittimo. Ne deriva che anche in questo caso nessuna delle tre opzioni di risposta predisposte dalla amministrazione è corretta. Da tale ragionamento consegue che al ricorrente non deve essere sottratto il punteggio di 0,15 per la risposta asseritamente errata [lett. B)] data al quesito, visto che nessuna delle risposte prefigurate dalla amministrazione è esatta. Inoltre, al ricorrente deve essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 0,50 punti (vale a dire, deve essergli attribuito un punteggio di 0,50 per la risposta data, poiché nessuna delle risposte predisposte dalla amministrazione era corretta, quindi qualsiasi risposta venisse data deve considerarsi corretta. L'errore in cui è incorsa l'amministrazione non può, infatti, andare a discapito del ricorrente). In totale, per il quesito n. 38 deve essere riconosciuto al ricorrente un punteggio aggiuntivo di 0,65 (0,15 + 0,50). In definitiva, al punteggio di 20,9 conseguito dal ricorrente, deve essere aggiunto il punteggio di 0,65, per un totale di 21,55 punti. Anche il punteggio di 21,55 è superiore al punteggio di 21,00 punti ritenuto sufficiente dalla amministrazione per il superamento della prova scritta. La giurisprudenza sul punto è unanime: "Va premesso che l'amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della

commissione esaminatrice: tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso. Invece non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost." (Cons. Stato n. 2060/2015; in termini, T.A.R. Milano, sez. III, n. 2043/2018). In definitiva, la somministrazione di domande imprecise e/o la predisposizione di opzioni di risposte errate, o ancora la predisposizione di più risposte tutte astrattamente corrette da parte della amministrazione ha comportato l'attribuzione di un punteggio sbagliato e comunque inferiore per il ricorrente. La esatta correzione anche di uno solo dei summenzionati quesiti avrebbe consentito al ricorrente l'attribuzione di un punteggio superiore e comunque (in tutti e tre i casi, anche singolarmente considerati) utile per il superamento della prova scritta e l'ammissione al tirocinio (come sopra evidenziato per ciascun quesito). Inoltre, se l'amministrazione avesse condotto una corretta istruttoria avrebbe aggiunto al punteggio del ricorrente 0,65 (per il quesito n. 37) + 0,65 (per il quesito n. 34) + 0,65 punti (per il quesito n. 38) in più, vale a dire un totale di 1,95 punti. Il suo punteggio, che oggi è pari a punti 20,9, sarebbe arrivato a punti 22,85, ben superiore al punteggio di 21,00 punti, oggi idoneo al superamento della prova scritta. Ne deriva l'illegittimità degli atti impugnati per le ragioni sopra indicate. Istanza Istruttoria. Voglia l'On.le T.a.r. adito ordinare all'amministrazione convenuta di depositare in giudizio tutti gli atti impugnati, nonché tutta la documentazione esistente relativa alla fattispecie in questione. Istanza cautelare. Il fumus boni iuris è nei motivi che precedono. Per il periculum in mora, la gravità e la irreparabilità del danno sono evidenti solo se si consideri che, a causa degli illegittimi provvedimenti sopra richiamati, il ricorrente è stato ingiustamente escluso dalla successiva fase concorsuale di tirocinio e, comunque, dalle fasi successive del concorso. Ne deriva un danno oggettivo e irreparabile ex post alla carriera del medesimo. Solo l'accoglimento della presente richiesta cautelare consentirebbe al ricorrente di essere incluso – anche con riserva – ai tirocini (e alle successive fasi concorsuali) che di qui a breve si avvieranno. D'altro canto, l'amministrazione non subisce alcun danno dalla ammissione del ricorrente – anche con riserva – atteso che il numero dei candidati ammessi alla fase di tirocinio è inferiore a quello dei posti messi a concorso [art. 7 del bando: "Sono ammessi alla fase di formazione e rafforzamento i candidati idonei, che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), nel numero massimo pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento"]. I candidati risultati idonei all'esito delle prove scritte sono 59, i posti da ricoprire per il profilo in parola sono 143, maggiorati del 20% arrivano a 172, che rappresentano il numero di unità che possono essere ammesse alla fase di tirocinio. Di qui a breve partiranno i percorsi formativi, dalla durata di 10 mesi e con la corresponsione di una borsa dal valore di 1.000 euro mensili lordi a ogni partecipante. Questo periodo prevede 300 ore di formazione di apprendimento puro e 900 ore di lavoro vero e proprio presso la pubblica amministrazione selezionata. La decisione

della causa successivamente a tale fase comporterebbe un danno alla carriera del ricorrente. P.Q.M. Si conclude chiedendo l'annullamento, previa sospensione, e adozione di un decreto monocratico, di tutti gli atti impugnati, nonché di ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente. Vinte le spese, diritti e onorari. Il contributo unico unificato è pari a euro 650,00, essendo la controversia di valore indeterminabile.

**- Indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, anche con riserva**

Addabbo Esmeralda, Affuso Pasquale, Arpino Serena, Bianco Stefano Alfieri, Borrelli Michele, Caiazza Carlo, Campisi Fabio, Cardaropoli Giosue', Castelluccio Luca, Cavaliere Domenico, Cerciello Andrea, Compagnone Nicola, Costanzo Tommaso, D'acunto Davide, D'Alise Chiara, D'Amato Giovanni, D'Ambrosio Francesco, D'Aniello Viviana, Della Gatta Giuseppe, Di Vaio Raffaele, Di Zeo Paolo, Donciglio Ernesto, Donnarumma Giuseppe, Donzella Chiara, Falcone Roberto, Fattore Pasquale, Ferrante Cavallaro Giovanni, Ferrara Floriana Federica, Ferrara Roberto, Frasci Massimo, Fricchione Erika, Fuschillo Nunzio, Fusco Antonio, Galdenzi Rosanna, Gargiulo Piercarlo, Gazzillo Giovanni, Giordano Luigi, Granata Giovanni, Grasso Valentina, Guerra Antonella, Iannelli Mario, Innammorato Luigi, Lo Tito Daniela, Maffei Michele, Manzo Gianluca, Marmo Silvana, Martino Angelo, Mauriello Filomena, Mazza Flavio, Mazzarella Giovanni, Mercurio Elvira, Miele Maurizio, Milo Pasquale, Miranda Luigi, Miranda Raffaele, Montefusco Gianluca, Musella Claudia, Napoli Silvia, Nardone Fabio, Palumbo Chiara, Perone Maurizio Stefano, Perrone Antonio, Pettrone Pasquale, Piantedosi Pellegrino, Rosa Mario, Rossi Romolo, Russo Vincenzo, Scermino Fabio, Scuderi Andrea, Sommese Gea, Stanco Franca, Zappulo Antonio, Ziviello Antonio, Calzetta Andrea, Cefarelli Giuseppe, Costanzo Tommaso, Loffredo Elvira (profilo TCD/CAM).

**- Indicazione del numero dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio:** l'ordinanza presidenziale che ha disposto l'integrazione del contraddittorio è la n. 788/2020, pubblicata il 30.10.2020.

**CON L'ULTERIORE AVVERTENZA CHE**

- l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli,

- e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1794/2020) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Campania – Napoli” della sezione “T.A.R.”;

**AVVISA INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza n. 788/2020 emessa dal T.a.r. Campania – Napoli, sez. V.

Salerno, 11 novembre 2020.

*avv. Brunella Merola*